

### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 EMERGENZA 370/1528554 **NUMERO VERDE 800 445052** SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

## **Stagione Sportiva 2024/2025** Comunicato Ufficiale N° 56 del 20 Settembre 2024

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

#### CENTRALINO **C** 080.5699011 ☑ cr.puglia@Ind.it

- Diletta Mancini (Segretario)
- Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
- ★ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
- ♠ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND Campionati)
- Giuseppe Sforza (Tesseramento)
- Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
- Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
- Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
- 📤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe) 🕻 080.5699013 🖾 a.rossiello@Ind.it
- Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

- **\$** 080.5699002 ≅ a.schirone@Ind.it
- **\$** 080.5699006 ≅ s.logiacco@Ind.it
- **\$** 080.5699008 ≅ a.tondo@Ind.it
- \$\text{080.5699016} \square \text{g.sforza@Ind.it}\$
- **C** 080.5699018 **I** g.gialluisi@Ind.it
- \$\ 080.5699020 \ \sigma \s.lucidi@Ind.it

- **\$** 080.5699004 ™ r.zingarelli@Ind.it

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia Ufficio Amministrazione Ufficio Segreteria

Ufficio Tesseramento Ufficio Impianti Sportivi Ufficio Agonistica LND

Ufficio Affiliazioni e Coppe

™ comitatoregionalepuglialnd@pec.it

<u>amministrazione.puglialnd@pec.it</u>

<u>segreteria.puglialnd@pec.it</u>

™ tesseramento.puglialnd@pec.it

™ impianti.puglialnd@pec.it

agonistica.puglialnd@pec.it

■ affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

#### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

#### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE PEC

BRINDISI

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

TARANTO

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 settembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento n. 31616/922 pfi23 24/PM/vdb a carico

- della sig.ra POLO Maria Rosaria, all'epoca dei fatti presidente dotato di rappresentanza della società U.S.D. SALENTINA CALCIO per rispondere: "a) della violazione dell'art. 4. comma 1. e dell'art. 32. comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Salentina Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Yzeir Kurti, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Salentina Calcio, in occasione di numerose gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Salentina Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Antonio CHIRIVI' nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società U.S.D. Salentina Calcio quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Soccer Guagnano – U.S.D. Salentina Calcio del 29.10.2023, Real Procura Federale Squinzano – U.S.D. Salentina Calcio del 12.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Olympique Soccer del 19.11.2023, Virtus Carmiano – U.S.D. Salentina Calcio del 26.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio Atletico Salve del 3.12.2023, Spongano Calcio – U.S.D. Salentina Calcio del 9.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Calimera del 17.12.2023, Castrignano – U.S.D. Salentina Calcio del 7.1.2024, Atletico Carmiano Magliano – U.S.D. Salentina Calcio del 21.1.2024, U.S.D. Salentina Calcio – Supersano del 4.2.2024. U.S.D. Salentina Calcio – Soccer Guagnano dell'11.2.2024. Martano – U.S.D. Salentina Calcio del 18.2.2024, U.S.D. Salentina Calcio – Squinzano del 25.2.2024 ed U.S.D. Salentina Calcio – Virtus Carmiano del 10.3.2024";
- del sig. CHIRIVI' Antonio, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Salentina Calcio per rispondere: "a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società U.S.D. Salentina Calcio Polisportiva in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Yzeir Kurti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Squinzano – U.S.D. Salentina Calcio del 12.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio - Olympique Soccer del 19.11.2023, Virtus Carmiano - U.S.D. Salentina Calcio del 26.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Atletico Salve del 3.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Calimera del 17.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio - Soccer Guagnano dell'11.2.2024, Martano - U.S.D. Salentina Calcio del 18.2.2024 ed U.S.D Salentina Calcio - Real Squinzano del 25.2.2024; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società U.S.D. Salentina Calcio, pur non essendo tesserato per tale società, quantomeno in occasione delle sequenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Soccer Guagnano – U.S.D. Salentina Calcio del 29.10.2023, Real Squinzano – U.S.D. Salentina Calcio del 12.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio - Olympique Soccer del 19.11.2023, Virtus Carmiano - U.S.D. Salentina Calcio del 26.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Atletico Salve del 3.12.2023, Spongano Calcio – U.S.D. Salentina Calcio del 9.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio – Calimera del 17.12.2023, Castrignano – U.S.D. Salentina Calcio del 7.1.2024; Atletico Carmiano Magliano – U.S.D. Salentina Calcio del 21.1.2024, U.S.D. Salentina Calcio - Supersano del 4.2.2024, U.S.D. Salentina Calcio - Soccer Guagnano dell'11.2.2024, Martano – U.S.D. Salentina Calcio del 18.2.2024, U.S.D. Salentina Calcio – Squinzano del 25.2.2024 ed U.S.D. Salentina Calcio – Virtus Carmiano del 10.3.2024";

- del sig. Yzeir KURTI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato e, in ogni caso, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Salentina Calcio, per rispondere "della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla U.S.D. Salentina Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Real Squinzano U.S.D. Salentina Calcio del 12.11.2023, U.S.D. Salentina Calcio Atletico Salve del 3.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio Calimera del 17.12.2023, U.S.D. Salentina Calcio Soccer Guagnano dell'11.2.2024, Martano U.S.D. Salentina Calcio del 18.2.2024 ed U.S.D. Salentina Calcio Real Squinzano del 25.2.2024";
- della società U.S.D. Salentina Calcio "a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti, come in precedenza descritti, posti in essere dalla sig.ra Maria Rosaria Polo e dai sigg.ri Antonio Chirivì e Kurti Yzeir".

\* \* \* \* \*

Con atto di deferimento prot. n. 31616/922 pfi23 24/PM/vdb la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato. All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 2 settembre 2024 compariva per la Procura Federale l'avv. Francesco RONCHI il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, chiedeva di comminare al calciatore Yzeir Kurti la sanzione della squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza; alla tesserata Polo Maria Rosaria l'inibizione per mesi 16; al tesserato Chirivì Antonio l'inibizione per mesi 16 e alla USD Salentina Calcio la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025, nonché l'ammenda di € 950,00.

Nessuno compariva per i deferiti e per la Società USD Salentina Calcio.

\* \* \* \* \*

Il Collegio, visto i capi di incolpazione a carico dei deferiti, supportati da adeguata documentazione probatoria, nonché il contegno processuale degli stessi - che hanno sostanzialmente rinunciato a difendersi - ritiene di dover confermare l'obbligatorietà dell'irrogazione di adeguata sanzione per il comportamento tenuto.

Dagli atti e documenti di causa infatti emerge con assoluta certezza che il calciatore Yzeir Kurti – senza essere regolarmente tesserato- ha preso parte tra le fila della U.S.D. Salentina Calcio a numerose gare valevoli per il campionato di Terza Categoria e che, altresì, il sig. Chirivì Antonio – senza essere regolarmente tesserato- ha svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore della squadra schierata dalla società U.S.D. Salentina Calcio sottoscrivendo, tra l'altro, le distinte di gara, consegnate ai relativi arbitri, così attestando in maniera non veritiera la regolare posizione del calciatore sig. Yzeir Kurti.

È, altresì, emerso documentalmente che la sig.ra POLO Maria Rosaria, all'epoca dei fatti presidente - dotato di rappresentanza- della U.S.D. Salentina Calcio Polisportiva non provvedeva né al regolare tesseramento del calciatore sig. Yzeir Kurti, consentendo a quest'ultimo di partecipare tra le fila delle squadre schierate dalla società U.S.D. Salentina Calcio a numerose gare valevoli per il campionato di 3^ categoria, nè del sig. Chirivì Antonio, consentendo a quest'ultimo di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società U.S.D. Salentina Calcio in numerose gare valevoli per il campionato di 3^ categoria.

È notorio che le società, i dirigenti e gli atleti appartenenti all'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e che, ai sensi dell'art. 6 – co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.

Pertanto, vista l'incontestabilità dei fatti ed attesa l'impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, ne discende che l'infrazione disciplinare posta in essere dalla sig.ra POLO, dal calciatore Yzeir Kurti e dal sig. Chirivì Antonio si riverbera sulla società USD Salentina Calcio Polisportiva.

In ragione di quanto argomentato si ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale sia congrue e proporzionate al disvalore, oggettivo e soggettivo, dei fatti contestati nel capo d'incolpazione ai soggetti deferiti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito

#### **DELIBERA**

- 1) di comminare al calciatore Yzeir Kurti la squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza;
- 2) di comminare alla tesserata Polo Maria Rosaria l'inibizione per mesi 16;
- 3) di comminare al tesserato Chirivì Antonio l'inibizione per mesi 16;
- 4) di comminare all'USD Salentina Calcio la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 nonchè l'ammenda di € 950,00.

Il Presidente

Il Relatore

Avv. Maria AGNETA Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 20 Settembre 2024

Il Segretario Sig. Giuseppe SFORZA

### COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/09/2024.

IL SEGRETARIO

Diletta Mancini

IL PRESIDENTE Vito Tisci